



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
E ITACA
PER LA COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE
DELLA
RETE DEGLI OSSERVATORI REGIONALI
DEI CONTRATTI PUBBLICI



c712e69e



Protocollo d'intesa fra le Regioni e le Province Autonome e ITACA per la costituzione e l'organizzazione della Rete degli Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici

PREMESSO:

- che l'art.29 comma 3 del DLgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici o Codice) assegna alle Regioni ed alle Province autonome (di seguito Regioni) il compito di collaborare con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici, ed un ruolo di supporto, in ambito territoriale, alle stazioni appaltanti nell'attuazione del Codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti con l'obiettivo di rendere più efficiente e qualificato l'intero sistema contratti pubblici;
- che, ai sensi dell'art.214 comma 10 del Codice dei Contratti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assicura, in collaborazione con le Regioni nell'ambito delle attività che queste esercitano ai sensi del Codice, il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore;
- che, ai sensi dell'art.29 comma 2 del Codice (e per la programmazione, anche ai sensi dell'art.21 comma 7) tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi d'idee e di concessioni (...), oltre ad essere pubblicati ed aggiornati sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" (...) sono altresì pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di *e-procurement* interconnesse tramite cooperazione applicativa;
- che l'art. 29 comma 4 del Codice prevede, che per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal Codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di *e-procurement* ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- che ai sensi di quanto prescritto all'art.29 c. 4 bis del Codice, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC, condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni;



- che ai sensi dell'art. 213 comma 9 del Codice la sezione centrale dell'Osservatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, sulla base di appositi accordi con le regioni;
- che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato in data 25.10.2019 l'ordine del giorno recante "*Rete degli Osservatori Regionali*", così come proposto dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio e dalla Commissione speciale Agenda Digitale in seduta congiunta, al fine di dare attuazione a quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 4 bis dell'art. 29 del DLgs 50/2016;
- che il suindicato ordine del giorno ha inteso rafforzare il sistema degli Osservatori regionali rendendoli parte di una "Rete" in grado di coprire l'intero territorio nazionale con strutture cui assegnare ed in grado di svolgere compiti e funzioni omogenee, e che, a tale fine, oltre ad una proposta di norma regionale tipo come opportunità strategica di sancire l'impegno della Regione in materia di trasparenza ed anticorruzione negli appalti pubblici, l'ordine del giorno ha anche previsto uno strumento organizzativo per dare attuazione alla Rete;
- che, successivamente la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato in data 5 novembre 2020 il presente Protocollo d'intesa per la costituzione e l'organizzazione della "Rete degli Osservatori regionali dei contratti pubblici";
- che presso ITACA - Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale è costituito il Gruppo di lavoro degli Osservatori regionali dei Contratti pubblici con il compito di coordinare le attività degli Osservatori fra loro e nei rapporti con gli organi centrali, anche nelle loro funzioni di sezioni regionali dell'Osservatorio ANAC;
- che le linee guida del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione hanno definito il modello nazionale di interoperabilità necessario al funzionamento dell'intero sistema informativo della PA;

CONSIDERATO:

- che la necessità di favorire gli investimenti pubblici in un contesto normativo sempre più complesso, articolato e mutevole comporta la necessità di supportare le stazioni appaltanti nell'attuazione delle procedure atte a portare a compimento gli investimenti stessi;
- che nel settore degli appalti pubblici è sempre più sentito il tema della disponibilità, condivisione e qualità dei dati non solo quale strumento di prevenzione della corruzione e di trasparenza ma anche quale supporto decisionale alle scelte dell'organo politico ed al controllo della spesa pubblica;
- che la moltiplicazione degli obblighi informativi a carico delle stazioni appaltanti disposti da norme diverse e spesso non coordinate tra loro, rappresenta un eccessivo onere a carico della amministrazioni in termini di efficacia efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;



- che la ridondanza degli obblighi informativi non contribuisce alla qualità e all'affidabilità dei dati in materia di appalti pubblici, creando asimmetrie informative ed incoerenze;
- che i sistemi informativi regionali possono agevolare l'assolvimento integrato dei diversi obblighi informativi previsti da leggi e regolamenti in materia di contratti pubblici, e consentire così di dare compiuta attuazione al principio dell'unicità del luogo di pubblicazione e dell'unicità dell'invio dell'informazione su tutto il territorio nazionale;
- che il Codice dei Contratti pubblici ha previsto un sistema di interscambio delle informazioni e di interoperabilità fra le banche dati delle amministrazioni periferiche e centrali dello Stato;
- che nel contesto articolato e complesso, sopra descritto, le Regioni intendono promuovere un'azione sinergica volta a supportare gli operatori economici del settore e conseguire una razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e il Presidente di ITACA
sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI INTESA

Capo I – Rete degli Osservatori

Art.1 Oggetto

1. Il presente Protocollo, in attuazione dell'ordine del giorno sulla "Rete degli Osservatori regionali dei contratti pubblici" approvato il 24.10.2019 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, disciplina forme stabili di cooperazione in materia di contratti e investimenti pubblici tra le Regioni e le Province autonome (di seguito Regioni) e a tale fine:
 - a) definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento della Rete degli Osservatori regionali dei Contratti pubblici (di seguito Rete);
 - b) definisce compiti e funzioni che ogni Regione, tramite il proprio Osservatorio o altra struttura deputata, si impegna a svolgere quale nodo regionale della Rete;
 - c) definisce i principi e gli standard di funzionamento e di cooperazione dei sistemi informativi regionali, come definiti dall'articolo 6 comma 1, nel rispetto delle modalità e delle regole di interconnessione ed interscambio dati fra detti sistemi e fra questi e sistemi terzi, così come definite dalle norme e dalle conseguenti disposizioni attuative richiamate nello stesso articolo;



- d) individua gli strumenti attuativi per la cooperazione tra Regioni/Province autonome e Regioni/Province autonome al fine di condividere la gestione, lo sviluppo e la manutenzione di sistemi informativi.
2. L'Istituto ITACA, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sottoscrive il presente Protocollo assumendo il ruolo di coordinamento e segreteria di supporto della Rete.

Art.2 Impegni delle parti

1. Le Regioni si impegnano a partecipare alla Rete mediante i propri Osservatori Regionali/Provinciali dei contratti pubblici o altre strutture comunque denominate ad essi assimilati per le funzioni attribuite (di seguito Osservatori), istituiti ed organizzati secondo i requisiti minimi definiti dal documento Rete e dal presente protocollo.
2. Ogni Osservatorio opera assicurando omogeneità ed efficacia all'esercizio delle proprie funzioni anche a sostegno delle politiche regionali, condividendo all'interno della Rete, tecniche, strumenti, metodologie, obiettivi e risultati delle proprie attività.

Capo II – Regole e standard di funzionamento degli Osservatori e dei sistemi informativi

Art.3 Attività e funzioni dei nodi della Rete

1. Il presente Protocollo definisce la “Rete degli Osservatori regionali dei contratti pubblici” come insieme di nodi regionali che condividono attività comuni e standard minimi di funzionamento, in ordine a:
 - a) supporto giuridico, informativo e formativo alle stazioni appaltanti nell'attuazione della normativa comunitaria, statale e regionale anche nell'ambito della collaborazione con gli Organi dello Stato prevista dal comma 3 dell'art.29 del DLgs. 60/2016;
 - b) supporto giuridico formativo e informativo agli operatori delle stazioni appaltanti in ambito territoriale in materia di assolvimento di ogni obbligo informativo di pubblicità e di trasparenza in materia di contratti ed investimenti pubblici disposto dalle norme regionali, nazionali e comunitarie;
 - c) raccolta e acquisizione dei dati e delle informazioni in materia di contratti ed investimenti pubblici secondo modalità omogenee a fini di trasparenza, monitoraggio e pubblicità;
 - d) studio, analisi e monitoraggio del mercato dei contratti e degli investimenti pubblici.
2. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1 e degli ulteriori compiti per il rispetto degli accordi e protocolli con Enti terzi, i nodi della Rete ed il nodo di coordinamento presso ITACA operano fra loro in reciproca collaborazione anche condividendo esperienze e buone pratiche e assicurando a ciascuno l'affiancamento ausiliare tecnico-operativo eventualmente utile.



Art.4 Compiti ed attività minime comuni degli Osservatori

1. Negli ambiti di cui alle lettere a), b) e d) di cui all'art.3, ogni Regione tramite il proprio Osservatorio si impegna a garantire lo svolgimento delle seguenti attività e servizi condivisi:
 - a) fornire assistenza, supporto e consulenza ai RUP ed agli operatori delle stazioni appaltanti tramite risposte a quesiti, diffusione di comunicati, circolari, *faq*, manuali e altra documentazione tecnica messa in condivisione nell'ambito della Rete degli Osservatori;
 - b) collaborare all'organizzazione ed alla realizzazione delle iniziative di formazione, anche in modalità *e-learning*, della Rete volte a consentire il massimo accesso all'aggiornamento degli operatori delle stazioni appaltanti di competenza;
 - c) effettuare verifiche sul regolare adempimento degli obblighi di comunicazione e gestire i relativi solleciti ad adempiere per i flussi e secondo le relative scadenze e modalità concordate all'interno della Rete e con i soggetti titolari degli stessi;
 - d) elaborare con cadenza almeno annuale i dati di competenza per finalità di studio e ricerca secondo metodologie ed una reportistica standard condivisa con gli altri Osservatori regionali per garantire piena comparabilità dei risultati. A tale fine potranno condividere dati e informazioni per una elaborazione ed analisi congiunta dell'andamento del mercato dei contratti pubblici nella sua articolazione regionale;
 - e) mettere a disposizione dati, informazioni e indicatori, anche in formato open data, utili all'espletamento dell'attività delle singole stazioni appaltanti e per le finalità istituzionali proprie di ogni amministrazione in materia di anticorruzione e trasparenza nel rispetto delle norme vigenti.
2. Nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza giuridica alle stazioni appaltanti di cui alla lettera a) dell'art.3, la Regione collabora con ITACA e il Ministero delle infrastrutture e trasporti all'erogazione del servizio "supporto giuridico" del Servizio Contratti Pubblici.
3. Nell'ambito delle funzioni di ogni Osservatorio rientrano quelle specifiche di sezione regionale dell'Osservatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione regolate dall'accordo di cui all'art.213, comma 9, del DLgs. 50/2016, ed in particolare le attività relative all'acquisizione sul territorio di competenza delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali di detta Autorità ed alla gestione delle eventuali ulteriori da esse delegate.

Art. 5 Ambito di copertura degli obblighi informativi e di pubblicità

1. Ai fini della raccolta ed acquisizione dei dati di cui alla lettera c) dell'art.3, ogni Regione tramite il proprio Osservatorio si impegna, nel rispetto del principio dell'unicità dell'invio del dato (*once only*) e del luogo di prima pubblicazione ed oltre alla copertura informativa eventualmente disposta da norme regionali o atti interni delle singole Regioni e garantendo alle stazioni appaltanti gli idonei sistemi e strumenti di cui all'art.6:



- a) a raccogliere ed acquisire, ai sensi del comma 7 dell'art.21 e dei commi 2 e 4 dell'art.29 del DLgs. 50/2016, i dati e le informazioni derivati dall'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal Codice dei contratti e dalle normative vigenti per i programmi, i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali;
 - b) all'estensione della raccolta ed acquisizione di dati in adempimento ad ulteriori disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali nonché a seguito dell'adesione agli ulteriori specifici accordi con le istituzioni centrali titolari di flussi.
2. Fra le informazioni di cui alla lettera a) del comma 1 rientrano:
 - a) i programmi triennali dei lavori pubblici ed i programmi biennali di forniture e servizi secondo le regole, le modalità e i formati di cui al DM 14/2018 e dei successivi accordi tecnici con il Ministero delle infrastrutture e trasporti ivi comprese le informazioni sulle opere incompiute utili anche all'assolvimento degli obblighi di cui al DM 43/2013;
 - b) i dati relativi agli atti di cui al comma 1 dell'art.29 e al comma 4 dell'art.73 del Codice secondo le regole, le modalità e i formati individuate in forza di disposizioni legislative precipue e di accordi tecnici con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con ANAC;
 - c) le informazioni necessarie al soddisfacimento del fabbisogno informativo di ANAC di cui al comma 9 art.213 del Codice secondo i tracciati, le modalità, le regole ed i formati di cui agli accordi tecnici con ANAC anche nell'ambito dell'accordo di cui al citato articolo.
 3. L'ambito di copertura di cui alla lettera b) potrà riguardare anche informazioni di interesse settoriale e complementare rispetto al comparto dei contratti e degli investimenti pubblici. Potranno rientrare in tali casi dati concernenti, tra gli altri, gli acquisti verdi di cui al PAN GPP ed ai criteri ambientali minimi (CAM), il monitoraggio delle Opere Pubbliche quali MOP-BDAP di cui al DLgs. 229/2012, l'anagrafe delle Opere Pubbliche (AINOP) di cui al DL 109/2018.
 4. La Rete, a seguito degli accordi o protocolli che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sottoscriverà con gli Enti e le istituzioni titolari, potrà acquisire banche dati relative ad albi ed anagrafiche ufficiali di cittadini, professionisti, amministrazioni ed imprese, cui interconnettere i propri sistemi per il recupero e/o la verifica di controllo delle informazioni e ai fini di consentire il rispetto di unicità dell'invio del dato. Gli Osservatori, tramite i sistemi informativi della Rete, secondo le modalità regolate dagli stessi accordi, potranno altresì concorrere alla gestione di dette anagrafiche ed albi di livello nazionale.

Art.6 Sistema informativo per la raccolta e l'interscambio dei dati

1. Ai fini del presente protocollo per sistemi informativi degli Osservatori si intendono i sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell'art.29 del DLgs. 50/2016 ovvero gli



strumenti tecnologici, intesi anche come insieme di moduli distribuiti e/o integrati con altri sistemi, dedicati alla raccolta, a mezzo trasmissione diretta da parte degli utenti o di acquisizione tramite interconnessione con banche dati e sistemi terzi, dei dati e delle informazioni utili ai fini di monitoraggio e trasparenza in materia di contratti ed investimenti pubblici e che a tali fini garantiscono la pubblicità *online* degli estremi e dei collegamenti ipertestuali agli atti, la consultazione dei dati e la restituzione di open data, la condivisione degli archivi e il trasferimento dei dati ai soggetti aventi titolo ed alle Autorità competenti in base agli specifici accordi.

2. Per piattaforme di *e-procurement* si intendono altresì gli strumenti tecnologici di digitalizzazione delle procedure di affidamento, negoziazione e gestione dei contratti pubblici secondo le modalità di cui al DM ex art.44 del DLgs. 50/2016 che possono essere realizzate dalle Regioni anche in forma integrata con i sistemi informativi di cui al comma 1 con i quali sono comunque almeno interconnessi ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art.29 dello stesso Codice dei Contratti pubblici.
3. I sistemi informativi regionali per l'acquisizione dei dati e delle informazioni di cui all'art.5 sono orientati a criteri di semplicità d'uso e razionalizzazione dei flussi informativi e garantiscono la sicurezza informatica in base alla normativa comunitaria e nazionale. A tal fine ogni nodo della Rete adotterà tutte le necessarie procedure che abbiano a supporto strumenti informatici flessibili e in grado di realizzare la massima integrazione con le banche dati e le anagrafiche di interesse nazionale al fine valorizzare i contenuti già disponibili.
4. Ai fini del rispetto del principio di unicità dell'invio del dato e del luogo di prima pubblicazione, i dati e le informazioni sono prioritariamente derivati dalla gestione amministrativa-digitale delle procedure da parte delle stazioni appaltanti ed acquisiti dai sistemi e piattaforme ove già risiedono. Fatti salvi i soli casi in cui il sistema informativo costituisca il luogo di prima pubblicazione, per gli atti di cui al comma 1 dell'art.29 del Codice dei contratti sono acquisiti e pubblicati gli estremi del collegamento ipertestuale all'atto stesso.
5. Come secondo il dettato dei commi 2 e 4 dell'art.29 del Codice, i sistemi informativi dovranno poter acquisire dati ed informazioni tramite interconnessioni con le piattaforme regionali di *e-procurement* in coerenza con le regole tecniche definite per le stesse piattaforme dal decreto di cui al comma 1 art.44 del Codice.
6. Il sistema informativo dovrà garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento Interministeriale per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché con le altre Regioni e Province autonome e con ogni altro organo nazionale o regionale di interesse, secondo:
 - a) le regole e le modalità per l'assolvimento degli obblighi informativi previsti da disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui all'art. 29 comma 4bis del D.lgs. 50/2016;



- b) il modello nazionale di interoperabilità;
 - c) le linee guida del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.
7. I sistemi dovranno altresì:
- a) presentare requisiti di funzionamento minimi condivisi per assicurare la massima copertura delle informazioni e la massima qualità dei dati anche tramite procedure interne di controllo di ammissibilità e coerenza delle informazioni;
 - b) assicurare la massima diffusione e restituzione dei dati anche in formato open data nel rispetto del principio di scalabilità, ovvero essere in grado di fornire informazioni al decisore politico, alle amministrazioni e al cittadino, sia a livello di massima aggregazione che a livello di massimo dettaglio.
8. L'elenco dei requisiti, ovvero delle specifiche tecniche e funzionali minime sarà condiviso e periodicamente verificato ed aggiornato dalla Rete anche in accordo, per le parti di competenza, con le istituzioni centrali titolari e sottoscrittori degli appositi specifici accordi.

Art.7 Trattamento e accesso ai dati

1. Il trattamento dei dati acquisiti da ogni Regione tramite il proprio Osservatorio, nonché la consultazione ed interrogazione dell'archivio regionale/provinciale dei contratti pubblici, avviene nel rispetto degli accordi con gli Enti centrali titolari dei flussi informativi e delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali – GDPR), integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (GU n.205 del 4.9.2018) e dalle ulteriori norme nazionali e comunitarie in materia.
2. Con il presente protocollo le Regioni autorizzano ITACA, quale coordinamento della Rete, al trattamento statistico dei dati a fini di studio e ricerca.

Art.8 Regole e tecniche comuni di raccolta, modellazione e formato dei dati

1. I dati e le informazioni di cui all'art.5 dovranno essere acquisiti e raccolti:
 - a) secondo quanto condiviso fra gli Osservatori e, tramite la Rete, con ANAC, Ministero delle infrastrutture e trasporti e gli altri soggetti titolari, ai sensi di norma, nell'ambito degli specifici accordi e protocolli per le rilevazioni di competenza, in relazione:
 1. alle modalità tecnico-organizzative relative in particolare a: soggetti obbligati e responsabili, tempistica e cadenza delle comunicazioni, regole e tempi di verifica della qualità dei dati e del rispetto degli adempimenti e gestione delle relative attività di richiamo e sollecito;



2. ai tracciati, ai formati, ai sistemi (tabelle) di codifica e classificazione, ai livelli di obbligatorietà e ai vincoli di controllo.
 - b) nel rispetto dei formulari standard (*eForm*) da utilizzare per la pubblicazione di avvisi nel settore degli appalti pubblici, stabiliti dal Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2019/1780 del 23 settembre 2019 e dalle conseguenti regoli e disposizioni attuative.
2. Eventuali incongruenze fra tracciati e formati delle rilevazioni integrate nei sistemi regionali saranno evidenziate dalla Rete ai rispettivi titolari, anche tramite gli appositi tavoli interistituzionali per consentirne l'omogeneizzazione.

Art.9 Regole di interoperabilità ed interscambio dei dati

1. Gli Osservatori si impegnano a condividere i dati e le informazioni in una piattaforma comune di interscambio gestita da ITACA al fine di redistribuirle fra i sistemi della Rete.
2. Fatta salva la possibilità che, in base agli specifici accordi, gli Enti centrali titolari dei flussi acquisiscano le informazioni tramite interconnessione ai singoli nodi, la piattaforma di interscambio dei dati di cui al comma 1 dovrà soddisfare i requisiti di cui all'art.6 e pertanto tenere conto delle modalità di interscambio dei dati con le ulteriori banche dati e sistemi terzi di livello nazionale che saranno definite e concordate all'interno del protocollo generale fra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANAC e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui al comma 4 bis dell'art.29 del Codice.

Capo III - Costi e modalità di copertura e condivisione delle spese

Art.10 Costi comuni e modalità di condivisione delle spese

1. Le attività di organizzazione e coordinamento, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione della piattaforma di interscambio di cui al comma 1 dell'art.9, nonché le ulteriori attività comuni della Rete anche in materia di supporto e formazione alle stazioni appaltanti, sono amministrate in solido dalle Regioni secondo modalità condivise.
2. Ai fini dell'amministrazione in solido di cui al comma 1, il Gruppo di Coordinamento di cui all'art.13 elabora, condivide ed approva un piano di attività annuale a preventivo e a consuntivo, con relativa copertura dei costi e piano di riparto fra i sottoscrittori del protocollo.
3. Le spese di cui al comma 1 e le ulteriori sostenute in proprio per il funzionamento dei rispettivi Osservatori, potranno essere finanziate dal contributo economico a fronte dei servizi erogati per l'espletamento delle attività delegate nell'ambito degli specifici accordi con i titolari o destinatari finali dei diversi flussi informativi (ANAC, MIT, MEF, DIPE, salvo altri).



4. Per il finanziamento di specifici progetti, sarà fatto ricorso a programmi operativi nazionali e risorse comunitarie ovvero a fondi comunitari a fronte di partecipazione a bandi di PON Governance o similari da parte di tutti i sottoscrittori o di parte di essi che in tale caso metteranno a disposizione in riuso gratuito della Rete quanto realizzato tramite il finanziamento ricevuto.

Art.11 Modalità per l'acquisizione, lo sviluppo e la manutenzione evolutiva dei sistemi informativi

1. Le Regioni potranno condividere iniziative, tecnologie e risorse per realizzare, gestire e mantenere insieme sistemi informativi anche a partire da moduli acquisiti in riuso fra quelli resi disponibili dalle stesse. In particolare, potranno stipulare fra loro specifici accordi o convenzioni per effettuare acquisti comuni di servizi di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi anche relativamente a sue singole componenti, ricorrendo alle modalità di aggregazione della spesa.
2. Gli Osservatori interessati, a fronte di una compartecipazione pro quota alle spese di sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva, potranno avvalersi del sistema informativo che il nodo di coordinamento metterà loro a disposizione.
3. La convenzione di cui al comma 1 potrà avere ad oggetto:
 - a) la collaborazione allo sviluppo e alla gestione del sistema informativo dei rispettivi Osservatori e la condivisione della manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva delle componenti di interesse comune di detto sistema;
 - b) l'effettuazione di una comune procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'operatore economico che dovrà realizzare lo sviluppo e la manutenzione di cui alla precedente lett. a);
 - c) l'individuazione dell'Ente attuatore della procedura di gara e la definizione degli impegni degli Enti sottoscrittori e delle modalità e degli strumenti di coordinamento e di governance dell'iniziativa.

Capo IV – Organizzazione

Art.12 Gruppo di Coordinamento Tecnico della Rete

1. Il Gruppo di Coordinamento Tecnico della Rete è composto dai Responsabili degli Osservatori regionali (nodi regionali). In occasione dell'insediamento e di ogni rinnovo tacito di cui al comma 1 dell'art.16, i componenti nominano al proprio interno un coordinatore ed un vice coordinatore. Ai lavori del Gruppo di Coordinamento Tecnico partecipa il Direttore di ITACA.
2. Il Gruppo di Coordinamento Tecnico svolge funzioni di pianificazione, indirizzo, monitoraggio e verifica delle attività della Rete e a tale fine si dota di un regolamento interno che prevede la possibilità di avvalersi e di affidare attività specifiche, anche in forma stabile, a sottogruppi per area tematica ed a comitati ristretti.



3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, il gruppo di coordinamento:
 - a) redige e condivide il piano annuale a preventivo ed a consuntivo delle attività e dei relativi costi, lo trasmette al Consiglio Direttivo di ITACA ed alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per l'adozione dei relativi atti;
 - b) monitora l'attuazione del piano annuale di cui alla lettera a) e verifica il rispetto degli standard di funzionamento ed efficienza dell'attività degli Osservatori e degli strumenti di raccolta ed interscambio dei dati anche richiedendo informazioni e resoconti ai nodi della Rete;
 - c) rappresenta la Rete nei tavoli tecnici interistituzionali in materia di adempimenti informativi e di pubblicità nel settore dei contratti, degli investimenti e delle opere pubbliche anche relativamente a comparti specifici, complementari o accessori;
 - d) collabora con la controparte alla predisposizione degli accordi e dei protocolli con le istituzioni centrali e gli altri soggetti terzi ai fini dell'inoltro al Consiglio Direttivo di ITACA ed alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per l'adozione dei relativi atti;
 - e) aggiorna, valida e conserva la documentazione tecnica relativa ad ogni adempimento informativo e di pubblicità e la documentazione di supporto agli operatori (glossario, faq, manuali e guide);
 - f) propone attività e progetti anche ai fini del reperimento di fonti di finanziamento esterno.

Art.13 Ruolo e funzione di ITACA

1. Nell'ambito del coordinamento della Rete ITACA svolge le funzioni di segreteria organizzativa e garantisce il supporto tecnico ed operativo anche in relazione alle seguenti attività specifiche:
 - a) la gestione, lo sviluppo e la manutenzione di sistemi informativi e di applicativi propri e comuni della piattaforma interregionale di interscambio dati di cui al comma 1 dell'art.9;
 - b) la ricerca di forme di finanziamento anche tramite predisposizione di progetti e partecipazione a bandi nazionali ed europei;
 - c) il coordinamento delle attività di formazione e supporto, da rivolgere in primo luogo al personale degli Osservatori;
 - d) le ulteriori attività specifiche richieste dagli Osservatori anche ai sensi del comma 2 dell'art.3.
2. Il Consiglio Direttivo di ITACA, su proposta del Gruppo di Coordinamento Tecnico della Rete, valuta ed adotta gli atti utili all'esercizio dell'attività della stessa e delle iniziative programmate.



Cap V - Disposizioni finali**Art.14 Tempi e fasi di costituzione e organizzazione della rete**

1. Il Gruppo di Coordinamento Tecnico della Rete, di cui al comma 1 dell'art.12, e la segreteria organizzativa e nodo di coordinamento presso ITACA di cui all'art.13, si insediano e avviano la propria attività entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo.
2. Le Regioni si impegnano a rendere operativi i propri Osservatori, quali nodi della Rete, entro diciotto mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo salvo diversa tempistica dettata dagli accordi o protocolli con le istituzioni centrali per le attività specifiche in esse regolate o a seguito del ritardo della sottoscrizione degli stessi.
3. Entro lo stesso termine di 18 mesi le Regioni si impegnano ad attivare la raccolta, l'acquisizione e l'interscambio dati, fatta salva la disponibilità in tempi utili, secondo quanto concordato nel programma operativo di cui al comma 4, dei contenuti, dei formati, delle regole e delle specifiche tecniche di cui agli articoli 6 e 8 e di ogni condizione derivata da atti e disposizioni di enti terzi rispetto alla Rete o da ogni situazione subordinata ad intese con gli stessi.
4. Le diverse fasi per pervenire alla piena attuazione ed operatività alla Rete degli Osservatori, al suo assetto organizzativo e alla funzionalità della sua infrastruttura tecnologica, sono definite all'interno di un apposito programma operativo redatto dal Gruppo di Coordinamento Tecnico di cui all'art.13 che ne cura l'aggiornamento tenendo conto delle possibili deroghe di cui ai commi 2 e 3.

Art.15 Recesso del singolo contraente

1. In caso di recesso di un singolo contraente, lo stesso ne dà comunicazione alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed alle altre parti impegnandosi a far fronte al regolamento degli aspetti economici così come determinati dal Gruppo di Coordinamento Tecnico di cui all'art.13.

Art.16 Decorrenza e durata

1. Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione, avrà durata biennale e si intende tacitamente rinnovato fatte salve le condizioni di cui al comma 2.
2. Il presente protocollo resta valido ed efficace fino a che i contraenti, tramite il Gruppo di Coordinamento Tecnico di cui al comma 13 non dichiarino essere venuti meno gli elementi di contesto, normativo, politico-organizzativo e tecnologico, dal quale è maturato.



Firma digitale in formato PAdES a cura del Presidente o suo delegato

Regione ABRUZZO

Regione BASILICATA

Regione CALABRIA

Regione CAMPANIA

Regione EMILIA-ROMAGNA

Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Regione LAZIO

Regione LIGURIA

Regione LOMBARDIA

Regione MARCHE



Regione MOLISE

Regione PIEMONTE

Regione PUGLIA

Regione SARDEGNA

Regione SICILIA

Regione TOSCANA

Regione UMRBIA

Regione VALLE D'AOSTA

Regione VENETO

PROVINCIA AUT. DI TRENTO



PROVINCIA AUT. DI BOLZANO

ITACA

